

Cassazione: agevolazioni revocate se l'associazione vende, anche sporadicamente, servizi a terzi

## Giro di vite fiscale sul no profit

Agevolazioni fiscali revocate alle associazioni senza scopo di lucro che vendono sporadicamente servizi a terzi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria rovesciando la decisione della Commissione tributaria regionale di Milano. La Corte ha ricordato che è esclusa la natura commerciale delle attività svolte dagli enti associativi in favore dei propri associati e l'imponibilità delle somme da questi versate a titolo di quote associative. Ma non anche quella delle attività a pagamento svolte nei confronti di terzi.

*Alberici a pag. 32*



## *Non profit, vendita sporadica fa perdere l'agevolazione*

Agevolazioni fiscali revocate alle associazioni senza scopo di lucro che vendono sporadicamente servizi a terzi.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 21875 del 26 ottobre 2010, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria rovesciando la decisione della Commissione tributaria regionale di Milano.

Il caso riguarda una scuderia del capoluogo lombardo costituita sotto forma di associazione non profit. Sporadicamente, oltre alle attività riservate ai soci, nella scuderia venivano impartite lezioni di equitazione e ricoveri di cavalli a pagamento. Per questo l'ufficio delle imposte aveva emesso un accertamento ai fini Irpeg, Irap e Iva, contestando un'attività imprenditoriale non dichiarata. In particolare l'atto impositivo era scaturito da un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza che, dopo un'ispezione, aveva rilevato dei pagamenti per lezioni di equitazione.

La scuderia aveva impugnato l'atto impositivo e la commissione tributaria provinciale aveva accolto l'istanza.

La decisione era stata poi confermata in secondo grado. A questo punto il fisco ha presentato ricorso in Cassazione e lo ha vinto. La sezione tributaria lo ha accolto motivando che «a mente dell'art. 111 del Tuir, è esclusa la natura commerciale delle attività svolte dagli enti associativi in favore dei propri associati e l'imponibilità delle somme da questi versate a titolo di quote associative ma non anche quella delle attività a pagamento svolte nei confronti di terzi. Inoltre l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ.».

In questo caso, ha concluso Piazza Cavour, anche se le attività a pagamento, qualche rara lezione di equitazione, erano poche, il prelievo fiscale sussiste comunque. Sul punto i giudici di legittimità hanno bacchettato quelli di merito, definendo le loro motivazioni (con le quali era stato escluso il prelievo fiscale) «apodittiche» laddove affermano «l'esiguità della prestazioni in favore di terzi». Ora la causa tornerà a Milano dove la commissione tributaria regionale dovrà riconsiderare il caso della scuderia alla luce di quanto affermato dagli Ermellini in sentenza. Anche la Procura generale della Suprema corte, nell'udienza svolta al Palazzaccio lo scorso 24 giugno, aveva sollecitato le ragioni del fisco.



La sentenza sul sito  
[www.italiaoggi.it/](http://www.italiaoggi.it/)  
documenti

**Debora Alberici**

—@Riproduzione riservata—